



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari straordinari*

CS/COO/me

Roma, 31 gennaio 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
di Aosta**

*Inviato tramite e-mail*

*Oggetto: PO 8/2022- Elenco esperti ex art. 3 d.l. n. 118/2021*

L'Ordine di Aosta formula due quesiti in ordine al modello di domanda per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata per la crisi di impresa di cui all'art. 3 d.l. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2021, diffuso da questo Consiglio Nazionale con l'informativa n. 108/2021.

In particolare, a seguito di sollecitazione di un iscritto che non risulta in possesso di esperienze nel campo della ristrutturazione come individuate nel modello di domanda diffuso con l'informativa n. 108/2021, l'Ordine chiede se:

- l'elenco di esperienze maturate nel campo della ristrutturazione così come individuato nel modello di domanda diffuso con l'informativa n. 108/2021 debba considerarsi tassativo;
- se, pertanto, la mancata dimostrazione del pregresso svolgimento di almeno una delle elencate attività impedisca l'accesso all'elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118.

Occorre preliminarmente chiarire che il quesito è stato posto in data 30 dicembre 2021.

Lo stesso giorno, il 30 dicembre 2021, veniva trasmessa a questo Consiglio Nazionale da parte del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale degli Affari interni – Ufficio II – Ordini professionali e Albi – la circolare del 29 dicembre 2021 recante le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa di cui al summenzionato art. 3 d.l. n. 118/2021.

Con informativa n.1/2022 il Consiglio Nazionale provvedeva a dare immediata comunicazione della circolare e delle linee di indirizzo ministeriali a tutti gli Ordini territoriali, così come sollecitato dallo stesso Ministero vigilante e, successivamente, con informativa n. 9/2022 diffondeva agli Ordini copia del modello di domanda aggiornato alle richiamate linee di indirizzo ministeriali.

Tutto ciò premesso, si rende opportuno precisare quanto segue.

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Al fine di consentire un sollecito avvio del nuovo istituto della composizione negoziata, il Ministero della giustizia ha inteso fornire ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali interessati – Avvocati e Commercialisti – linee di indirizzo in ordine al requisito delle “*precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa*”. Dando rilievo unicamente alle attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, come è possibile evincere dal tenore letterale della circolare del 29 dicembre 2021, le linee di indirizzo ministeriali individuano espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa<sup>1</sup>, fornendone un’elencazione che, peraltro, è coincidente con quella già individuata da questo Consiglio Nazionale nel modello di domanda diffuso con l’informativa n. 108/2021. Le linee di indirizzo del Ministero della giustizia, tuttavia, in considerazione della circostanza che l’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021 accenna a precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, per garantire un’adeguata preparazione dell’esperto, precisano che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell’inclusione nell’elenco possano essere individuati nel numero minimo di due (al riguardo, si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche nello svolgimento di incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo).

Con il corollario che, nel valutare la domanda di iscrizione, l’Ordine territoriale dovrà verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle elencate nelle stesse linee di indirizzo.

E’ doveroso segnalare, poi, come il Ministero auspichi la stretta osservanza della circolare del 29 dicembre 2021 da parte degli Ordini territoriali, di modo che la valutazione delle domande dei propri iscritti e della documentazione da allegare alle stesse, avvenga secondo le linee di indirizzo fornite.

La circolare, infatti, è stata inviata a Unioncamere affinché ne curi l’invio alle commissioni istituite presso le CCIAA regionali per la nomina degli esperti.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vignani



<sup>1</sup> La circolare del 20 dicembre 2021 prevede espressamente che gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione e nella crisi di impresa sono i seguenti:

- commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- attestatore ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.; ex art. 161, comma terzo, l.f.; ex art. 182 – *bis*, primo comma, l.f.; ex art. 186 – *bis*, l.f.;
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012;
- advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e /o accordi di moratoria con più creditori e di piani o proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- advisor con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.